*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 9

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 12 gennaio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



SUPPLEMENTI STRAORDINARI



**(271)**

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## Concessione di medaglia d'oro di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso al gen. Manfredo Marinacci la medaglia d'oro di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra

**(130)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 752.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 151, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in 45 (quarantacinque) per i tre anni di corso (quindici per ogni anno di corso).

Dopo l'art. 186 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'infanzia e in neurologia.

*Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia*

Art. 187. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia ha sede presso la clinica chirurgica pediatrica; la direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento di clinica chirurgica pediatrica ed in sua assenza ad altro professore di ruolo ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 188. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.

Art. 189. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della specialità in chirurgia dell'infanzia è fissata in 2 (due) anni.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica, o patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica o chirurgia pediatrica.

Non è ammessa l'abbreviazione di corso.

Art. 190. — In base alle regole generali sancite per tutte le scuole dal Ministero della pubblica istruzione il numero complessivo degli iscritti alla scuola nei due anni di corso non può superare i dodici nominativi.

Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito, la ammissione sarà subordinata ad una prova di esame.

Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo d'internato obbligatorio di almeno (6) sei mesi per ogni anno di corso.

Il periodo d'internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari ed ospedalieri.

Art. 191. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

*a*) anatomia patologica e teratologia (lezioni);
*b*) endocrinologia infantile (conferenze);
*c*) clinica pediatrica (lezioni);
*d*) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
*e*) patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
*f*) diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
*g*) anestesiologia e rianimazione (conferenze).

2° *Anno*:

*a*) clinica pediatrica (lezioni);
*b*) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
*c*) chirurgia d'urgenza nell'infanzia (conferenze);
*d*) otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
*e*) ortopedia nell'infanzia (conferenze);
*f*) urologia nell'infanzia (conferenze);
*g*) neurochirurgia infantile (conferenze);
*h*) chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

Art. 192. — La frequenza alle lezioni e conferenze è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami di profitto delle materie insegnate.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali; una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Al termine del corso gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

*Scuola di specializzazione in neurologia*

Art. 193. — Programma delle materie di insegnamento.

1° *Anno* (internato in psichiatria):

anatomia e istologia del S.N.;
fisiologia del S.N.;

biochimica del S.N.;
genetica (elementi);
psicologia generale;
psicopatologia;
semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

anatomia e istologia patologica del S.N.;
semeiotica neurologica;
patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
neuro-radiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
clinica neurologica e terapia (1°);
elettroencefalografia;
elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;
neuroftalmologia;
neuro-otologia;
esami di laboratorio.

4° *Anno*:

clinica Neurologica e terapia (2°);
neurochirurgia;
teoria e clinica della riabilitazione;
neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 194. — La durata del corso di studi della scuola di specializzazione in neurologia è di quattro anni.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 per anno per i medici che prestano regolare servizio in reparto neurologico.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 5 per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

L'ammissione è per titoli e esame. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di venti iscritti.

Un abbuono di anni 2 può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1976*
*Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 1*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. 753.

**Contingente dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie da assegnare agli uffici di sorveglianza istituiti con legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla legge stessa;

Visto l'art. 86 della suindicata legge che prevede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la determinazione, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, dei contingenti, tra l'altro, del personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui al precedente art. 68, da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto dell'afflusso e della distribuzione del lavoro fra i vari tribunali;

Ritenuto che per provvedere alle esigenze innanzi specificate occorre ridurre, in base all'esame comparativo del carico di lavoro, gli organici dei tribunali di Arezzo, Bolzano, Busto Arsizio, Ferrara, Grosseto, La Spezia, Lucca, Parma, Piacenza, Ragusa, Ravenna, San Remo, Savona, Teramo, Terni, Trani e Vicenza, mentre per i restanti tribunali, di cui alla tabella *A* allegata alla predetta legge, può essere provveduto mediante riduzione da operarsi nell'ambito degli organici degli uffici stessi;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 novembre 1975;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella *B* allegata al decreto ministeriale 4 giugno 1974, e successive modificazioni, relativa alle piante organiche del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera di concetto dei tribunali è modificata, nella parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1976*
*Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 10*

TABELLA *A*

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DELLA CARRIERA DI CONCETTO ADDETTO AI TRIBUNALI

| UFFICI GIUDIZIARI | CANCELLERIE | | | | | Carriera di concetto | Personale della carriera di concetto addetto agli uffici di sorveglianza | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qualifiche dirigenziali | Qualifiche direttive | | Funzionari addetti agli uffici di sorveglianza | Totale | | | |
| | Primo dirigente | Direttore aggiunto di cancelleria | Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere | Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere | | | | |
| *(Omissis)* | | | | | | | | |
| Agrigento | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Alessandria | — | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Ancona | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| Arezzo | — | 1 | 4 | — | 5 | 3 | — | 3 |
| Bari | 1 | 6 | 14 | 1 | 22 | 17 | 1 | 18 |
| Bologna | 1 | 5 | 13 | 1 | 20 | 16 | 1 | 17 |
| Bolzano | 1 | 3 | 6 | — | 10 | 7 | — | 7 |
| Brescia | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | 10 | 1 | 11 |
| Busto Arsizio | — | 1 | 5 | — | 6 | 3 | — | 3 |
| Cagliari | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 | 13 | 1 | 14 |
| Caltanissetta | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Campobasso | — | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Catania | 1 | 7 | 16 | 1 | 25 | 19 | 1 | 20 |
| Catanzaro | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 |
| Cosenza | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Cuneo | — | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Ferrara | — | 1 | 5 | — | 6 | 4 | — | 4 |
| Firenze | 1 | 5 | 12 | 1 | 19 | 15 | 1 | 16 |
| Foggia | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 1 | 9 |
| Frosinone | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Genova | 1 | 8 | 18 | 1 | 28 | 22 | 1 | 23 |
| Gorizia | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Grosseto | — | 1 | 4 | — | 5 | 2 | — | 2 |
| L'Aquila | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| La Spezia | — | 1 | 4 | — | 5 | 3 | — | 3 |
| Lecce | 1 | 4 | 11 | 1 | 17 | 14 | 1 | 15 |
| Livorno | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Lucca | 1 | 2 | 4 | — | 7 | 5 | — | 5 |
| Macerata | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Mantova | — | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Massa | — | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Matera | — | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Messina | 1 | 4 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1 | 13 |
| Milano | 1 | 23 | 63 | 1 | 88 | 71 | 1 | 72 |
| Modena | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 |

| UFFICI GIUDIZIARI | CANCELLERIE: Qualifiche dirigenziali | Qualifiche direttive | | Funzionari addetti agli uffici di sorveglianza | Totale | Carriera di concetto | Personale della carriera di concetto addetto agli uffici di sorveglianza | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Primo dirigente | Direttore aggiunto di cancelleria | Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere | Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere | | | | |
| Napoli | 1 | 24 | 67 | 1 | 93 | 76 | 1 | 77 |
| Novara | — | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Nuoro | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Padova | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 |
| Palermo | 1 | 8 | 22 | 1 | 32 | 24 | 1 | 25 |
| Parma | — | 1 | 5 | — | 6 | 3 | — | 3 |
| Pavia | — | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Perugia | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 |
| Pescara | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Piacenza | — | 1 | 4 | — | 5 | 2 | — | 2 |
| Pisa | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Potenza | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Ragusa | — | 1 | 3 | — | 4 | 2 | — | 2 |
| Ravenna | — | 1 | 5 | — | 6 | 4 | — | 4 |
| Reggio Calabria | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 |
| Reggio Emilia | — | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Roma | 1 | 27 | 75 | 1 | 104 | 84 | 1 | 85 |
| Salerno | 1 | 5 | 14 | 1 | 21 | 16 | 1 | 17 |
| San Remo | — | 1 | 3 | — | 4 | 2 | — | 2 |
| Santa Maria Capua Vetere | 1 | 4 | 11 | 1 | 17 | 13 | 1 | 14 |
| Sassari | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Savona | — | 1 | 5 | — | 6 | 3 | — | 3 |
| Siena | — | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Siracusa | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 |
| Spoleto | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Teramo | — | 1 | 4 | — | 5 | 2 | — | 2 |
| Terni | — | 1 | 4 | — | 5 | 2 | — | 2 |
| Torino | 1 | 10 | 26 | 1 | 38 | 31 | 1 | 32 |
| Tranì | 1 | 3 | 4 | — | 8 | 6 | — | 6 |
| Trapani | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Trento | — | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Trieste | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | 9 | 1 | 10 |
| Varese | — | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Venezia | 1 | 4 | 9 | 1 | 15 | 12 | 1 | 13 |
| Vercelli | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Verona | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 |
| Vicenza | — | 1 | 5 | — | 6 | 3 | — | 3 |
| Viterbo | — | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **754.**

**Contingente dei coadiutori dattilografi giudiziari da assegnare agli uffici di sorveglianza istituiti con legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla legge stessa;

Visto l'art. 86 della suindicata legge che prevede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la determinazione, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, dei contingenti, tra l'altro, del personale esecutivo, di cui al precedente art. 68, da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto dell'afflusso e della distribuzione del lavoro fra i vari tribunali;

Ritenuto che per provvedere alle esigenze innanzi specificate occorre ridurre, in base all'esame comparativo del carico di lavoro, gli organici dei coadiutori dattilografi giudiziari dei tribunali di Bolzano, Ferrara, Grosseto, Lucca, Parma, Ragusa, Ravenna, San Remo, Teramo, Terni, Trani, Velletri e Vicenza, mentre per i restanti tribunali di cui alla tabella *A* allegata alla predetta legge, può essere provveduto mediante riduzione da operarsi nell'ambito degli organici degli uffici stessi;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 novembre 1975;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella *B* allegata al decreto ministeriale 15 febbraio 1957, e successive modificazioni, relativa alle piante organiche dei coadiutori dattilografi giudiziari addetti ai tribunali è modificata, nella parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 11

TABELLA *A*

COADIUTORI DATTILOGRAFI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI

| UFFICI GIUDIZIARI | Coadiutori dattilografi giudiziari | Coadiutori dattilografi giudiziari addetti agli uffici di sorveglianza | Totale |
|---|---|---|---|
| (*Omissis*) | | | |
| Agrigento | 8 | 1 | 9 |
| Alessandria | 6 | 1 | 7 |
| Ancona | 9 | 2 | 11 |
| Bari | 33 | 2 | 35 |
| Bologna | 30 | 2 | 32 |
| Bolzano | 13 | — | 13 |
| Brescia | 21 | 2 | 23 |
| Cagliari | 27 | 2 | 29 |
| Caltanissetta | 8 | 2 | 10 |
| Campobasso | 7 | 1 | 8 |
| Catania | 36 | 2 | 38 |
| Catanzaro | 13 | 2 | 15 |
| Cosenza | 11 | 1 | 12 |
| Cuneo | 6 | 1 | 7 |
| Ferrara | 10 | — | 10 |
| Firenze | 33 | 2 | 35 |
| Foggia | 19 | 1 | 20 |
| Frosinone | 11 | 1 | 12 |

| UFFICI GIUDIZIARI | Coadiutori dattilografi giudiziari | Coadiutori dattilografi giudiziari addetti agli uffici di sorveglianza | Totale |
|---|---|---|---|
| Genova | 43 | 2 | 45 |
| Gorizia | 5 | 1 | 6 |
| Grosseto | 6 | — | 6 |
| L'Aquila | 8 | 2 | 10 |
| Lecce | 30 | 2 | 32 |
| Livorno | 9 | 2 | 11 |
| Lucca | 11 | — | 11 |
| Macerata | 9 | 1 | 10 |
| Mantova | 8 | 1 | 9 |
| Massa | 5 | 1 | 6 |
| Matera | 6 | 1 | 7 |
| Messina | 26 | 2 | 28 |
| Milano | 126 | 2 | 128 |
| Modena | 12 | 1 | 13 |
| Napoli | 151 | 3 | 154 |
| Novara | 7 | 1 | 8 |
| Nuoro | 9 | 1 | 10 |
| Padova | 16 | 1 | 17 |
| Palermo | 46 | 2 | 48 |
| Parma | 8 | — | 8 |
| Pavia | 5 | 1 | 6 |
| Perugia | 14 | 2 | 16 |
| Pescara | 10 | 1 | 11 |
| Pisa | 10 | 1 | 11 |
| Potenza | 13 | 2 | 15 |
| Ragusa | 6 | — | 6 |
| Ravenna | 7 | — | 7 |
| Reggio Calabria | 13 | 1 | 14 |
| Reggio Emilia | 8 | 1 | 9 |
| Roma | 163 | 3 | 166 |
| Salerno | 35 | 1 | 36 |
| San Remo | 4 | — | 4 |
| Santa Maria Capua Vetere | 27 | 1 | 28 |
| Sassari | 15 | 1 | 16 |
| Siena | 5 | 1 | 6 |
| Siracusa | 13 | 1 | 14 |
| Spoleto | 3 | 1 | 4 |
| Teramo | 6 | — | 6 |
| Terni | 6 | — | 6 |
| Torino | 61 | 2 | 63 |
| Trani | 13 | — | 13 |
| Trapani | 8 | 1 | 9 |
| Trento | 8 | 2 | 10 |
| Trieste | 16 | 2 | 18 |
| Varese | 9 | 1 | 10 |
| Velletri | 7 | — | 7 |
| Venezia | 22 | 2 | 24 |
| Vercelli | 5 | 1 | 6 |
| Verona | 18 | 1 | 19 |
| Vicenza | 7 | — | 7 |
| Viterbo | 8 | 1 | 9 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. 755.

**Contingente dei commessi giudiziari da assegnare agli uffici di sorveglianza istituiti con legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla legge stessa;

Visto l'art. 86 della suindicata legge che prevede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la determinazione, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, dei contingenti, tra l'altro, del personale subalterno, di cui al precedente art. 68, da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto dell'afflusso e della distribuzione del lavoro fra i vari tribunali;

Ritenuto che per provvedere alle esigenze innanzi specificate occorre ridurre, in base all'esame comparativo del carico di lavoro, gli organici dei commessi giudiziari dei tribunali di Bologna, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Santa Maria Capua Vetere, Salerno, Sassari, Trieste, Verona, mentre per i restanti tribunali di cui alla tabella *A* allegata alla predetta legge, può essere provveduto mediante assegnazione dei quaranta posti di commessi ex combattenti soppressi per effetto della legge sull'esodo volontario e recuperati in virtù dell'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 novembre 1975;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale 12 febbraio 1973, e successive modificazioni, relativa alle piante organiche dei commessi giudiziari addetti ai tribunali è modificata, nella parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 12

TABELLA *A*

COMMESSI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI

| TRIBUNALI | Commessi giudiziari | Commessi giudiziari addetti agli uffici di sorveglianza | Totale |
|---|---|---|---|
| (*Omissis*) | | | |
| Agrigento | 4 | 1 | 5 |
| Alessandria | 3 | 1 | 4 |
| Ancona | 5 | 1 | 6 |
| Bari | 14 | 1 | 15 |
| Bologna | 12 | 1 | 13 |
| Brescia | 7 | 1 | 8 |
| Cagliari | 9 | 1 | 10 |
| Caltanissetta | 4 | 1 | 5 |
| Campobasso | 4 | 1 | 5 |
| Catania | 14 | 1 | 15 |
| Catanzaro | 8 | 1 | 9 |
| Cosenza | 5 | 1 | 6 |
| Cuneo | 2 | 1 | 3 |
| Firenze | 12 | 1 | 13 |
| Foggia | 7 | 1 | 8 |
| Frosinone | 5 | 1 | 6 |
| Genova | 18 | 1 | 19 |
| Gorizia | 2 | 1 | 3 |

| TRIBUNALI | Commessi giudiziari | Commessi giudiziari addetti agli uffici di sorveglianza | Totale |
|---|---|---|---|
| L'Aquila | 6 | 1 | 7 |
| Lecce | 8 | 1 | 9 |
| Livorno | 3 | 1 | 4 |
| Macerata | 2 | 1 | 3 |
| Mantova | 3 | 1 | 4 |
| Massa | 2 | 1 | 3 |
| Matera | 2 | 1 | 3 |
| Messina | 8 | 1 | 9 |
| Milano | 54 | 1 | 55 |
| Modena | 4 | 1 | 5 |
| Napoli | 53 | 1 | 54 |
| Novara | 3 | 1 | 4 |
| Nuoro | 1 | 1 | 2 |
| Padova | 6 | 1 | 7 |
| Palermo | 18 | 1 | 19 |
| Pavia | 4 | 1 | 5 |
| Perugia | 4 | 1 | 5 |
| Pescara | 5 | 1 | 6 |
| Pisa | 4 | 1 | 5 |
| Potenza | 5 | 1 | 6 |
| Reggio Calabria | 8 | 1 | 9 |
| Reggio Emilia | 3 | 1 | 4 |
| Roma | 70 | 1 | 71 |
| Santa Maria Capua Vetere | 10 | 1 | 11 |
| Salerno | 9 | 1 | 10 |
| Sassari | 5 | 1 | 6 |
| Siena | 2 | 1 | 3 |
| Siracusa | 4 | 1 | 5 |
| Spoleto | 2 | 1 | 3 |
| Torino | 24 | 1 | 25 |
| Trapani | 4 | 1 | 5 |
| Trento | 5 | 1 | 6 |
| Trieste | 8 | 1 | 9 |
| Varese | 4 | 1 | 5 |
| Venezia | 12 | 1 | 13 |
| Vercelli | 2 | 1 | 3 |
| Verona | 8 | 1 | 9 |
| Viterbo | 5 | 1 | 6 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 756.

**Contingente dei magistrati da assegnare agli uffici di sorveglianza istituiti con legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla legge stessa;

Visto l'art. 86 della suindicata legge che prevede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la determinazione, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, dei contingenti dei magistrati e dell'altro personale di cui al precedente art. 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche;

Visto l'art. 106 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che disciplina, nei casi di mancanza o di impedimento, la supplenza dei giudici istruttori e dei giudici di sorveglianza;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto dell'afflusso e della distribuzione del lavoro fra i vari uffici giudiziari che si occupano della materia;

Ritenuto che relativamente ai tribunali di Cagliari, Catanzaro, Firenze, Lecce, Perugia, Pescara, Potenza e Spoleto, a seguito di una più adeguata valutazione delle esigenze, appare opportuno procedere ad un potenziamento degli organici e che correlativamente per la pretura di Roma, per il tribunale di Genova e per le corti di appello di Brescia, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia, può essere prevista una diminuzione dell'organico;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 novembre 1975;

Ritenuto che non può essere seguita la proposta dello stesso Consiglio di lasciare inalterati gli organici della pretura di Roma, di aumentare gli organici del tribunale di Varese e di far quindi gravare l'onere del reperimento dei posti sugli organici dei tribunali di Asti, Caltanissetta, Mondovì, Pinerolo e sull'organico della pretura di Borgo San Lorenzo, in quanto tale soluzione non tiene conto dei flussi di lavoro, delle situazioni organiche e degli altri elementi di valutazione comparativa;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti addetti ai tribunali, è modificata, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le tabelle *B* e *D*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti addetti alle corti di appello ed alle preture, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *B* e *C* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975

LEONE

REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 9

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

| SEDI | Presidente | Presidenti di sezione | Consiglieri istruttori | Consiglieri istruttori aggiunti | Magistrati di sorveglianza | | Giudici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Magistrati di appello | Magistrati di tribunale | |
| (*Omissis*) | | | | | | | |
| Agrigento | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 14 |
| Alessandria | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 6 |
| Ancona | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 12 |
| Bari | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| Bologna | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| Brescia | 1 | 5 | — | — | 1 | — | 23 |

| SEDI | Presidente | Presidenti di sezione | Consiglieri istruttori | Consiglieri istruttori aggiunti | Magistrati di sorveglianza | | Giudici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | di appello Magistrati | Magistrati di tribunale | |
| Cagliari | 1 | 4 | — | — | 1 | 1 | 27 |
| Caltanissetta | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 10 |
| Campobasso | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 5 |
| Catania | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 43 |
| Catanzaro | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 14 |
| Cosenza | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 10 |
| Cuneo | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 |
| Firenze | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| Foggia | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 18 |
| Frosinone | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 8 |
| Genova | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 45 |
| Gorizia | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| L'Aquila | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 7 |
| Lecce | 1 | 6 | — | — | 1 | 1 | 31 |
| Livorno | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 8 |
| Macerata | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 8 |
| Mantova | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 8 |
| Massa | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 6 |
| Matera | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 6 |
| Messina | 1 | 5 | — | — | 1 | 1 | 26 |
| Milano | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 |
| Modena | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 10 |
| Napoli | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 184 |
| Novara | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 6 |
| Nuoro | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 9 |
| Padova | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 15 |
| Palermo | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | — | 50 |
| Pavia | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 5 |
| Perugia | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 12 |
| Pescara | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 9 |
| Pisa | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 10 |
| Potenza | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 11 |
| Reggio Calabria | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 13 |
| Reggio Emilia | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 9 |
| Roma | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 222 |
| Salerno | 1 | 7 | — | — | — | 1 | 34 |
| Santa Maria Capua Vetere | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 27 |
| Sassari | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 13 |
| Siena | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 |
| Siracusa | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 14 |
| Spoleto | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| Torino | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | — | 74 |
| Trapani | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 9 |
| Trento | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 8 |
| Trieste | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 15 |
| Varese | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 9 |
| Venezia | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | 25 |
| Vercelli | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| Verona | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 18 |
| Viterbo | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 6 |

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

| SEDI | Presidente | Presidente di sezione | Consiglieri |
|---|---|---|---|
| (*Omissis*) | | | |
| Brescia | 1 | 4 | 19 |
| Catanzaro | 1 | 7 | 29 |
| Perugia | 1 | 3 | 9 |
| Potenza | 1 | 3 | 10 |
| Venezia | 1 | 8 | 34 |

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *C*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

| SEDI | Magistrati di appello in funzioni di pretore | Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore |
|---|---|---|
| (*Omissis*) | | |
| Roma | 6 | 145 |

Visto, *Il Ministro per la grazia e la giustizia*
REALE

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Civitella Paganico.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la superstrada Siena-Grosseto nel comune di Civitella Paganico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Civitella Paganico;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Civitella Paganico, dall'associazione degli artigiani della provincia di Grosseto e dal dott. Alberto Uzielli, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è una delle più singolari e caratteristiche della Maremma Toscana, ricca della tipica vegetazione arborea e cespugliata della campagna grossetana e di complessi abitati, come Paganico, Civitella, che rivestono un particolare valore storico ed ambientale; nella stessa insistono, inoltre, insigni nuclei monumentali come la Badia Ardenghesca ed al confine, le medioevali terme di Petriolo che restano incorniciate nel contesto naturale e paesistico della località. Con la costruzione della superstrada Siena-Grosseto nel predetto comprensorio si sono particolarmente messi in luce i peculiari e caratteristici valori ambientali e del paesaggio nonché le visioni panoramiche e quadri naturali altamente qualificati che si godono in particolare proprio dai vari punti di vista della predetta autostrada;

Decreta:

La zona circostante la superstrada Siena-Grosseto sita nel territorio del comune di Civitella Paganico (Grosseto), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto,

ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal punto di intersezione dell'asse della superstrada Siena-Grosseto, passante per l'imbocco della galleria di Casal di Pari con la retta passante per la vetta del poggio la Torretta a quota 543 e per la vetta del poggio Contra o poggio Colle Lungo a quota 475.

Da tale punto prosegue secondo una spezzata che si appoggia, nell'ordine, ai capisaldi: vetta del poggio Contra o poggio Colle Lungo a quota 475, punto di intersezione tra il fosso della Rilucia e la curva avente una equidistanza di m 300 dal tracciato della superstrada.

Da questo punto procede con tale curva e rette equidistanti m 300 dal tracciato della superstrada fino ad incontrare il fosso Lanzo.

Successivamente discende verso sud lungo il corso di tale fosso fino ad intersecare la spezzata passante per la vetta del poggio Tondo a quota 296 ed il Crocino a quota 322. Segue detta spezzata fino a pervenire al Crocino e di qui prosegue, verso sud, lungo la strada il Crocino a quota 322 - le Croci, fino ad intersecare una retta passante per il punto distante m 300 dalla superstrada sul fosso S. Lorenzo e C. Gilera a quota 192.

Di qui segue una spezzata che si appoggia nell'ordine, al capisaldo C. Gilera a quota 192, ad ovest di Civitella Marittima ed al capisaldo S. Materno, proseguendo fino ad intersecare la parallela distante m 50 dal tracciato della superstrada. Da qui, infine, e sino al confine del comune con Campagnatico, prosegue sempre secondo una curva ad andamento sinuoso equidistante m 50 dal tracciato della superstrada. Dall'ultimo punto sopra descritto il limite del vincolo taglia procedendo verso est il tracciato della superstrada, seguendo il confine tra i comuni di Civitella Paganico e Campagnatico fino al punto d'intersezione determinato dai confini di comune di Civitella Paganico, Campagnatico e Cinigiano (sul fiume Ombrone). Successivamente risale il corso del fiume Ombrone fino al punto di intersezione con la congiungente C. Terzi di Sotto-Poggiarello. Segue tale congiungente fino a pervenire a Poggiarello. Da qui in linea retta fino ad incontrare la ferrovia passante per Civitella Paganico alla distanza di m 300 dal tracciato della superstrada.

Da quest'ultimo punto si prosegue verso nord con una curva sinuosa equidistante m 300 dal suddetto tracciato fino ad incontrare la strada statale n. 223 di Paganico che segue fino ad incontrare l'asse alla superstrada passante per l'imbocco della galleria di Casal di Pari. Segue tale asse verso ovest tagliando il tracciato stradale fino al ricongiungimento col primo capisaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Civitella Paganico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 novembre 1975

*Il Ministro*: SPADOLINI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 19 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) CIVITELLA PAGANICO: proposta di vincolo della zona circostante la superstrada Siena-Grosseto.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, a maggioranza di voti, con il voto contrario del sindaco e l'astensione dell'ing. Luzzetti, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

a partire dal punto di intersezione dell'asse della superstrada Siena-Grosseto, passante per l'imbocco della galleria di Casal di Pari con la retta passante per la vetta del poggio la Torretta a quota 543 e per la vetta del poggio Contra o poggio Colle Lungo a quota 475

Da tale punto prosegue secondo una spezzata che si appoggia, nell'ordine, ai capisaldi: vetta del poggio Contra o poggio Colle Lungo a quota 475, punto di intersezione tra il fosso della Rilucia e la curva avente una equidistanza di m 300 dal tracciato della superstrada.

Da questo punto procede con tale curva e rette equidistanti m 300 dal tracciato della superstrada fino ad incontrare il fosso Lanzo. Successivamente discende verso sud lungo il corso di tale fosso fino ad intersecare la spezzata passante per la vetta del poggio Tondo a quota 296 ed il Crocino a quota 322. Segue detta spezzata fino a pervenire al Crocino e di qui prosegue, verso sud, lungo la strada il Crocino a quota 322 - le Croci, fino ad intersecare una retta passante per il punto distante m 300 dalla superstrada sul fosso S. Lorenzo e C. Gilera a quota 192.

Di qui segue una spezzata che si appoggia nell'ordine, al capisaldo C. Gilera a quota 192, ad ovest di Civitella Marittima ed al capisaldo S. Materno, proseguendo sino ad intersecare la parallela distante m 50 dal tracciato della superstrada. Da qui, infine, e sino al confine del comune con Campagnatico, prosegue sempre secondo una curva ad andamento sinuoso equidistante m 50 dal tracciato della superstrada.

Dall'ultimo punto sopra descritto il limite del vincolo taglia procedendo verso est il tracciato della superstrada, seguendo il confine tra i comuni di Civitella Paganico e Campagnatico fino al punto d'intersezione determinato dai confini di comune di Civitella Paganico, Campagnatico e Cinigiano (sul fiume Ombrone). Successivamente risale il corso del fiume Ombrone fino al punto di intersezione con la congiungente C. Terzi di Sotto-Poggiarello. Segue tale congiungente fino a pervenire a Poggiarello. Da qui in linea retta fino ad incontrare la ferrovia passante per Civitella Paganico alla distanza di m 300 dal tracciato della superstrada.

Da quest'ultimo punto si prosegue verso nord con una curva sinuosa equidistante m 300 dal suddetto tracciato fino ad incontrare la strada statale n. 223 di Paganico che segue fino ad incontrare l'asse alla superstrada passante per l'imbocco della galleria di Casal di Pari. Segue tale asse verso ovest tagliando il tracciato stradale fino al ricongiungimento col primo capisaldo di riferimento.

(*Omissis*).

**(11460)**

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Betaton dodici » della ditta G. M. Lancisi, in Roma.** (Decreto di revoca numero 4689/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 novembre 1955 e 14 marzo 1958, con i quali venne registrata al n. 10602 la specialità medicinale denominata « Betaton dodici » sciroppo, a nome della ditta G. M. Lancisi, con sede in Roma, via Chisimaio, 32, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Betaton dodici » sciroppo e registrata al n. 10602 a nome della ditta G. M. Lancisi, con sede in Roma, via Chisimaio, 32.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(101)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Streptodivicin » della ditta Barek Drugs Chemicals, in Roma.** (Decreto di revoca n. 4679/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 agosto 1959 e 6 febbraio 1961, con i quali venne registrata ai numeri 15515 e 15515/1 la specialità medicinale denominata « Streptodivicin » iniettabile, adulti e bambini, a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Streptodivicin » iniettabile, adulti e bambini, registrata ai numeri 15515 e 15515/1 a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(108)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Asmoganglina » della ditta Istituto sieroterapico milanese, in Milano.** (Decreto di revoca n. 4694/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 23 agosto 1949, con il quale fu registrata al n. 2289 a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese, con sede in Milano, via Darwin, 22, la specialità medicinale denominata « Asmoganglina » nella confezione 6 fiale da 1 cc;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Asmoganglina » nella confezione 6 fiale da 1 cc, registrata al n. 2289 in data 23 agosto 1949, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese, con sede in Milano, via Darwin, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(117)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

**Modificazione al decreto ministeriale 2 marzo 1973, relativo alla iscrizione di talune varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1973, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, talune varietà di specie agrarie;

Considerato che, tra le barbabietole da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 9) dell'articolo unico, la varietà « Monosaros MH », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Renroffi di Bologna;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1975, con la quale la ditta stessa ha chiesto che la denominazione della predetta varietà di barbabietola da zucchero venga modificata in « Extramonosaros »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 2 marzo 1973;

Decreta:

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero, di cui al n. 9) dell'articolo unico del decreto ministeriale 2 marzo 1973, viene modificata da « Monosaros MH » in « Extramonosaros ».

Roma, addì 13 dicembre 1975

*Il Ministro*: MARCORA

**(11721)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

**Autorizzazione alla società « Società italiana per la revisione, la consulenza e gli investimenti - SIRCI - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contetente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società italiana per la revisione, la consulenza e gli investimenti - SIRCI - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Società italiana per la revisione, la consulenza e gli investimenti - SIRCI - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1975

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

**(11623)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

**Proroga del termine per la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1975, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica;

Considerato che la prima fase della campagna vaccinale antiaftosa non potrà essere completata in alcune zone entro il termine previsto del 15 dicembre 1975;

Ritenuto necessario evitare che parte del bestiame bovino rimanga per lungo tempo privo di protezione vaccinale;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione antiaftosa di cui al primo comma dell'art. 2 della ordinanza ministeriale 29 luglio 1975 citata in premessa, sono prorogate al 31 gennaio 1976.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(232)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 452-VI ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 452-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Zorzi Andreina, in Trissino (Vicenza), via Roma, 28.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

**(11682)**

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 64-PD ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati undici punzoni recanti il marchio di identificazione « 64-PD », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Zaramella, in Padova, via Castelfidardo, 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Padova.

**(11683)**

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 471-VI ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 471-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Campagnolo Lino, in Vicenza, via Pittarini, 32.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

**(11728)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale**

Il dott. Lucio Pardo, nato a Trieste l'8 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 19 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

**(11541)**

**Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale**

Il dott. Gabriele Fimmanò, nato a Roma il 14 febbraio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 4 maggio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

**(11542)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Gemelli », in Bergamo**

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1975, i poteri conferiti al sig. Emilio Barca, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Gemelli », in Bergamo, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1976.

**(11725)**

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina**

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1975, i poteri conferiti al dott. Elio Bartoli, commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Francesco », in Latina, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1976.

**(11726)**

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme.**

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1975, i poteri conferiti all'avv. Bernardo Maiolo, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1976.

**(11727)**

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », e sostituzione del commissario governativo.**

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1975, la gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », è stata prorogata fino al 30 giugno 1976.

Dal 1° gennaio 1976, il prof. Giulio Pasini è nominato commissario governativo della citata società, in sostituzione del sig. Benito Pavoni, dimissionario.

**(194)**

**Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo cooperativo Albero », in Sesto S. Giovanni.**

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1975, l'avv. Aurelio La Monica è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo cooperativo Albero - Soc. coop. a r.l. », in Sesto S. Giovanni (Milano), in sostituzione dell'avv Giovanni Ruggiero.

**(149)**

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1975, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 139, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal rag. Salvatore Intemerato il 9 maggio 1971, avverso il decreto ministeriale 14 giugno 1970, relativo all'assegnazione delle sedi dei vincitori del concorso a venticinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

**(11540)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 146.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(63/M)**

**Autorizzazione al comune di San Giovanni in Persiceto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(64/M)**

**Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(65/M)**

**Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(71/M)**

**Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.074.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(72/M)**

**Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(73/M)**

**Autorizzazione al comune di Acquaformosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, il comune di Acquaformosa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(74/M)**

**Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(75/M)**

**Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(76/M)**

**Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 140.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(95/M)**

**Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.413.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(98/M)**

**Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(99/M)**

**Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Gatteo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(111/M)**

**Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(116/M)**

**Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(117/M)**

**Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.613.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(118/M)**

**Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(119/M)**

**Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.872.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(120/M)**

**Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(121/M)**

**Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1975, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(122/M)**

**Autorizzazione al comune di Chivasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Chivasso (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(66/M)**

**Autorizzazione al comune di Verbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Verbania (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(67/M)**

**Autorizzazione al comune di Legnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Legnano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(68/M)**

**Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(69/M)**

**Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.026.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(70/M)**

**Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(77/M)**

**Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(78/M)**

**Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(79/M)**

**Autorizzazione al comune di Acquedolci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Acquedolci (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(80/M)**

**Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(81/M)**

**Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(82/M)**

**Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(83/M)**

**Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(84/M)**

**Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(85/M)**

**Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Piraino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(86/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(87/M)**

**Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Torregrotta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(88/M)**

**Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(89/M)**

**Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(90/M)**

**Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(91/M)**

**Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(92/M)**

**Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 635.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(93/M)**

**Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(94/M)**

**Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.960.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(96/M)**

**Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(97/M)**

**Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(100/M)**

**Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1975, il comune di Sestola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(101/M)**

**Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Zerfaliu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(102/M)**

**Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Zeddiani (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(103/M)**

**Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Ulà Tirso (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(104/M)**

**Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Tramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(105/M)**

**Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Senis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(106/M)**

**Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Scano di Montiferro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(107/M)**

**Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di San Vero Milis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(108/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(109/M)**

**Autorizzazione al comune di Santa Giusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Santa Giusta (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(110/M)**

### Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(112/M)**

### Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Paulilatino (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(113/M)**

### Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Palmas Arborea (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(114/M)**

### Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1975, il comune di Ollastra Simaxis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(115/M)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

**Corso dei cambi dell'8 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 680,85 | 680,85 | 680,90 | 680,85 | 680,25 | 680,80 | 680,75 | 680,85 | 680,85 | 680,80 |
| Dollaro canadese | 672,45 | 672,45 | 672,30 | 672,45 | 672,23 | 672,40 | 672,35 | 672,45 | 672,45 | 672,45 |
| Franco svizzero | 262,24 | 262,24 | 262,20 | 262,24 | 261,91 | 262,20 | 262,10 | 262,24 | 262,24 | 262,20 |
| Corona danese | 111,09 | 111,09 | 111,10 | 111,09 | 110,97 | 111,10 | 111,07 | 111,09 | 111,09 | 111 — |
| Corona norvegese | 122,78 | 122,78 | 122,80 | 122,78 | 122,67 | 122,75 | 122,75 | 122,78 | 122,78 | 122,75 |
| Corona svedese | 156,37 | 156,37 | 156,40 | 156,37 | 156,22 | 156,38 | 156,34 | 156,37 | 156,37 | 156,35 |
| Fiorino olandese | 255,48 | 255,48 | 255,45 | 255,48 | 255,20 | 255,50 | 255,47 | 255,48 | 255,48 | 255,45 |
| Franco belga | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,37 | 17,40 | 17,49 | 17,39 | 17,39 | 17,35 |
| Franco francese | 153,52 | 153,52 | 153,45 | 153,52 | 153,37 | 153,50 | 153,48 | 153,52 | 153,52 | 153,50 |
| Lira sterlina | 1386 — | 1386 — | 1385,60 | 1386 — | 1384,71 | 1386,10 | 1385,80 | 1386 — | 1386 — | 1386 — |
| Marco germanico | 262,35 | 262,35 | 262,28 | 262,35 | 262,03 | 262,35 | 262,22 | 262,35 | 262,35 | 262,35 |
| Scellino austriaco | 37,1875 | 37,1875 | 37,17 | 37,1875 | 37,12 | 37,18 | 37,18 | 37,1875 | 37,1875 | 37,15 |
| Escudo portoghese | 25,11 | 25,11 | 25,15 | 25,11 | 25,06 | 25,10 | 25,11 | 25,11 | 25,11 | 25,10 |
| Peseta spagnola | 11,444 | 11,444 | 11,4475 | 11,444 | 11,43 | 11,44 | 11,44 | 11,444 | 11,444 | 11,44 |
| Yen giapponese | 2,23 | 2,23 | 2,2350 | 2,23 | 2,22 | 2,23 | 2,231 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |

**Media dei titoli dell'8 gennaio 1976**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | — |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | — |
| » 5 % (Ricostruzione) | — |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | — |
| » 5 % (Città di Trieste) | — |
| » 5 % (Beni esteri) | — |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | — |
| » 5,50 % » » 1968-83 | — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | — |
| » 6 % » » 1970-85 | — |
| » 6 % » » 1971-86 | — |
| » 6 % » » 1972-87 | — |
| » 9 % » » 1975 | — |

| | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | — |
| » » » 5,50 % 1976 | — |
| » » » 5 % 1977 | — |
| » » » 5,50 % 1977 | — |
| » » » 5,50 % 1978 | — |
| » » » 5,50 % 1979 | — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | — |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | — |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | — |
| » poliennali 7 % 1978 | — |
| » » 9 % 1979 | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 gennaio 1976**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 680,80 |
| Dollaro canadese | 672,40 |
| Franco svizzero | 262,17 |
| Corona danese | 110,08 |
| Corona norvegese | 122,765 |
| Corona svedese | 156,355 |
| Fiorino olandese | 255,475 |
| Franco belga | 17,39 |
| Franco francese | 153,50 |
| Lira sterlina | 1385,90 |
| Marco germanico | 262,285 |
| Scellino austriaco | 37,184 |
| Escudo portoghese | 25,11 |
| Peseta spagnola | 11,442 |
| Yen giapponese | 2,23 |

# MINISTERO DEL TESORO

## Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. 241 D.P. — Data: 20 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Di Fabio Diomede per notaio Di Caprio Onofrio in Caserta. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(11148)**

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 313, è stato dichiarato irricevibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 13 novembre 1971 dal direttore di ragioneria di prima classe del ruolo della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato Coppa dott. Giuseppe avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1969 dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 novembre 1970.

**(11475)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 356, è stato rigettato, perchè inammissibile, il ricorso straordinario prodotto in data 2 agosto 1972 dalla sig.ra Maria Pini contro il Banco di Napoli al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di denegata promozione al grado settimo, funzionario di direzione.

**(11467)**

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bastiglia

Con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 1975, n. 3729 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5848/5722 nella seduta del 2 dicembre 1975) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bastiglia (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 31 luglio 1974, n. 84.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(11569)**

## Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelvetro Piacentino

Con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 1975, n. 3733 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5851/5709 nella seduta del 2 dicembre 1975) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) adottato con deliberazione del consiglio comunale 15 luglio 1974, n. 44.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(11570)**

## Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 1975, n. 3540 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5679/5611 nella seduta del 23 novembre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 2 ottobre 1974, n. 376.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(11572)**

## Varianti al piano di zona del comune di Sasso Marconi

Con deliberazione della giunta regionale 21 novembre 1975, n. 3873 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 6004/5912 nella seduta del 10 dicembre 1975) è stata approvata la variante di aggiornamento al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Sasso Marconi (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 18 febbraio 1974, n. 4.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(11576)**

Con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 1975, n. 3735 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5835/5699 nella seduta del 2 dicembre 1975) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Sasso Marconi (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 18 febbraio 1974, n. 3.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(11577)**

# PROVINCIA DI GORIZIA

## Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda della sig.ra Tommasini Bruna in Marusig intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana, con decreto prefettizio dd. 6 febbraio 1933, n. 50/40 - Div. 1ª nella forma originaria e precisamente da Tommasini a Tomasinsig;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' modificato parzialmente il decreto prefettizio del 6 febbraio 1933, n. 50/40 - Div. 1ª nel senso che il cognome della sig.ra Tommasini Bruna in Marusig di Luigi e della Battistutta Erminia, nata a Gradisca d'Isonzo e residente a Fogliano Redipuglia è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomasinsig.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Fogliano Redipuglia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 9 dicembre 1975

*Il prefetto*: BARRASSO

**(11578)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO

### Concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere, qualifica iniziale della categoria direttiva

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere, qualifica iniziale della categoria direttiva presso la sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

*a*) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze sociali, lettere;

*b*) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite, valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge;

*c*) cittadinanza italiana;

*d*) buona condotta civile e morale;

*e*) immunità da condanne e precedenti penali;

*f*) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla sede centrale dell'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale - Roma, via S. Tommaso d'Aquino n. 11/*A* e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla sede centrale dell'Associazione - Servizio personale e affari generali.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'ente, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario apposto dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'A.N.M.I.L.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso ad indicarli;

*c*) la residenza;

*d*) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

*h*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*i*) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

*l*) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

*m*) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede indicata nell'art. 1 del presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'ente il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà altresì essere autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'ente non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nè per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, nè di mancata o tadiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'ente procederà alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale dell'A.N.M.I.L.

Art. 5.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo lettera raccomandata non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

Per ciascuna prova scritta è stabilita la durata di otto ore.

La prova orale oltre che sulle anzidette materie, verterà sul diritto amministrativo.

Le materie e gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nei programmi acclusi al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di 6/10.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'ente.

Art. 7.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere all'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza e preferenza di nomina.

*A)* Per la precedenza:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

*B)* Per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decrèto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per cause di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a)* insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

*b)* capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

*a)* per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

*b)* per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

*a)* per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*b)* per le madri o le sorelle vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

*a)* per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

*a*) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

*b*) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Per il concorso indicato all'art. 1 del presente bando sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi del lavoro;

3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

5) i mutilati ed invalidi per servizio;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro;

9) gli orfani dei caduti per servizio;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);

21) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

22) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniuge con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria di cui al precedente art. 8 sarà sottoposta alla approvazione del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., il quale tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà il vincitore del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè dell'esito favorevole del periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) diploma di laurea posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

*f*) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

*g*) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni

capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'ente ha la facoltà, di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica all'impiego;

*h*) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio matricolare ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*i*) i seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificato dei carichi pendenti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio si ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 31 ottobre 1975

*Il presidente*: MARINELLO

---

Schema di domanda

RACCOMANDATA R. R.

*All'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale* - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A - 00136 ROMA

OGGETTO: concorso pubblico a tre posti di consigliere.

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . (1) e residente in . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di consigliere, qualifica iniziale della categoria direttiva presso l'A.N.M.I.L., di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1976.

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

*c*) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il . . . presso . . . . .;

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

*f*) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'ente da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . (4)

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, per i dipendenti dell'ente la firma dovrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

---

## PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale.

### PROVE SCRITTE

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: diritto privato e diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

*Diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi;

le persone fisiche; domicilio e residenza; capacità giuridica e di agire; assenza e dichiarazione di morte presunta della persona fisica; parentela e affinità;

le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi e distinzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi della volontà e le cause di divergenza tra volontà e dichiarazione; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritti della personalità;

diritto di famiglia;

diritto delle successioni per causa di morte;

il diritto di proprietà; i diritti reali su cose altrui; usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, superficie ed enfiteusi; comunione e condominio; i modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali; i diritti reali di garanzia; il possesso e le azioni possessorie;

le obbligazioni: concetto, elementi e specie delle obbligazioni; fonti delle obbligazioni; modificazioni; modi di estinzione;

il contratto in generale; compravendita, locazione, appalto, mandato, agenzia, trasporto, assicurazione, transazione; nozioni su altri contratti tipici;

i negozi unilaterali con particolare riguardo ai titoli di credito;

la responsabilità da fatto illecito;

nozioni generali sull'impresa, sulle società e sulle procedure concorsuali;
la tutela dei diritti: la trascrizione, la prova dei fatti giuridici, la tutela giurisdizionale dei diritti, prescrizione e decadenza.

*Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali*:

concetto, carattere e fonti del diritto del lavoro;
l'organizzazione professionale, i sindacati, origini e funzioni; la libertà sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Il diritto di sciopero e la serrata. Conflitti collettivi e controversie collettive. Controversie giuridiche e controversie economiche;
lavoro e impresa. Il contratto di lavoro: origine, formazione e struttura. Requisiti soggettivi e oggettivi. Efficacia e validità del contratto;
il rapporto di lavoro: struttura del rapporto. La prestazione di lavoro. Luogo e tempo della prestazione. La retribuzione: nozione. Le varie forme della retribuzione. I diritti e i doveri del prestatore di lavoro;
la disciplina amministrativa del lavoro. Nozioni générali. Limitazioni alla formazione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto di lavoro;
estinzione del rapporto di lavoro;
garanzia e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro;
la funzione sociale dello Stato; beneficienza, previdenza e sicurezza sociale. Diritto delle assicurazioni sociali. Oggetto e fondamento delle assicurazioni sociali. Le assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato;
fonti delle assicurazioni sociali; natura e caratteristiche dei rischi tutelati dalle assicurazioni sociali. I soggetti delle assicurazioni sociali. Natura giuridica degli enti previdenziali;
i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi;
le prestazioni. Natura giuridica della prestazione. Forme e modalità di conseguimento;
le varie forme di assicurazione sociale, origine e sviluppo. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e le malattie. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria. L'assicurazione per la maternità. Gli assegni familiari;
organi di vigilanza e di tutela: l'ispettorato del lavoro, i patronati di assistenza del lavoratore;
inosservanza delle norme di legislazione sociale: responsabilità penale, civile, amministrativa;
lo statuto dei lavoratori.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sul

*Diritto amministrativo*:

lo Stato: concetto ed elementi; i poteri dello Stato; la pubblica amministrazione, in senso soggettivo ed oggettivo; oggetto, limiti e metodo della scienza del diritto amministrativo; posizione del diritto amministrativo nel sistema generale del diritto; la scienza dell'amministrazione;
le norme del diritto amministrativo: le norme dello Stato, le norme dei soggetti d'autonomia, le norme interne;
i soggetti del diritto amministrativo: soggetti attivi e passivi;
i soggetti attivi della potestà amministrativa: Stato e persone giuridiche pubbliche; autonomia, autarchia, autogoverno; organi delle persone giudiriche pubbliche;
i soggetti passivi della potestà amministrativa;
gli oggetti del diritto amministrativo: beni demaniali e patrimoniali. Nozioni sull'espropriazione per pubblica utilità;
le situazioni giuridiche soggettive e i rapporti di diritto amministrativo, diritti e interessi; i doveri pubblici, i rapporti giuridici;
i fatti giuridici di diritto amministrativo: i fatti naturali; i fatti dei soggetti attivi della pubblica amministrazione; i fatti dei soggetti passivi della pubblica amministrazione;
gli atti amministrativi: nozioni, elementi essenziali e accidentali dell'atto amministrativo; gli atti amministrativi negoziali e non negoziali; il procedimento amministrativo; l'efficacia e la esecutorietà degli atti amministrativi;
invalidità degli atti amministrativi: le varie specie di invalidità degli atti amministrativi, i concetti di atto illecito, illegittimo, inopportuno; gli atti amministrativi nulli, gli atti annullabili e quelli viziati nel merito; la sanabilità degli atti amministrativi;
i contratti dello Stato;
la responsabilità nel diritto amministrativo: concetto e diversi tipi di responsabilità; la responsabilità della pubblica amministrazione e verso la pubblica amministrazione;
l'organizzazione amministrativa. L'amministrazione dello Stato: attiva, consultiva, di controllo. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali;
il rapporto di pubblico impiego. Elementi del rapporto e natura dell'atto sostitutivo. Gli impieghi civili dello Stato: diritti e doveri, sanzioni disciplinari, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego, la riammissione in servizio. Gli impiegati degli enti pubblici;
l'espropriazione per la pubblica utilità e le occupazioni temporanee;
la giustizia amministrativa: nozioni generali e cenni storici;
la tutela dei diritti dinanzi alla giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del giudice ordinario nelle controversie amministrative. Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali;
ricorsi amministrativi;
la giurisdizione amministrativa: la tutela degli interessi legittimi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di giustizia amministrativa;
le giurisdizioni speciali: la Corte dei Conti e la giurisdizione delle acque pubbliche;
i conflitti di attribuzione.

**(11749)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV), da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 5 aprile 1975 e sul 6° bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 5 aprile 1975, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;
Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;
Considerata l'opportunità di aggregare alla commissione stessa un membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;
Visti l'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione auto-

noma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124, è costituita come segue:

*Presidente*:

Rangone ing. Piercesare, dirigente superiore.

*Membri*:

Fallarino dott. Manlio, primo dirigente;

Dal Piaz dott. Giuliano, direttore di divisione ad esaurimento;

Veralli dott. proc. Francesco Paolo, direttore aggiunto di divisione;

Mitolo dott. Domenico, direttore di sezione.

*Segretario*:

Canova dott.ssa Corinna, direttore di sezione.

*Membro aggiunto*:

Krautgasser prof. Giuseppe, insegnante di lingua tedesca a riposo.

Ai componenti della predetta commissione aventi titolo, saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il relativo onere, per un importo presumibile di L. 700.000 (settecentomila) graverà sul cap. 191/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 giugno 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *novembre* 1975
*Registro n.* 47 *Poste, foglio n.* 277

**(11689)**

---

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Lecco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lecco (Como);

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lecco (Como), nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Spina dott. Donato . | punti | 77,88 | su 132 |
| 2. Pianalto dott. Gelindo | » | 76,02 | » |
| 3. Raimondo dott. Vincenzo | » | 75,38 | » |
| 4. Grillo dott. Roberto . | » | 75,02 | » |
| 5. Centonze dott. Gaspare . | » | 67,84 | » |
| 6. Pavanello dott. Francesco | » | 67,19 | » |
| 7. Di Giovanni dott. Mario . | » | 59,87 | » |
| 8. Lazzano dott. Giuseppe . | » | 54,75 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

**(11632)**

---

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Vigevano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vigevano (Pavia);

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vigevano (Pavia), nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Spina dott. Donato . | punti | 77,88 | su 132 |
| 2. Pianalto dott. Gelindo . | » | 76,02 | » |
| 3. Vacirca dott. Salvatore . | » | 75,83 | » |
| 4. Raimondo dott. Vincenzo | » | 75,38 | » |
| 5. Grillo dott. Roberto . | » | 75,02 | » |
| 6. Pavanello dott. Francesco | » | 67,19 | » |
| 7. Centonze dott. Gaspare . | » | 66,84 | » |
| 8. Di Giovanni dott. Mario . | » | 59,87 | » |
| 9. Lazzano dott. Giuseppe . | » | 54,75 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

**(11631)**

---

# REGIONE UMBRIA

## Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 5 settembre 1974, n. 914, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1973;

Ritenuto che si debba provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei membri pervenute dalle sedi competenti;

Vista la legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 novembre 1975, n. 3699, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1973 è così composta:

*Presidente*:

Panettoni prof. Marcello, consigliere regionale, per delega del presidente della giunta regionale.

*Membri*:

Nocchi prof. Venanzio, assessore del comune di Città di Castello;

Losito dott. Gaetano, direttore del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Perugia;

Giuffini prof. Franco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Perugia;

Brunetti prof. Paolo, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università degli studi di Perugia;

Figorilli dott. Ferruccio, medico condotto di Perugia.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal sig. Bruno Pinchi, funzionario della regione.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'ospedale di Perugia, non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 9 dicembre 1975

*Il presidente*: CONTI

**(11590)**

## OSPEDALE DI CORINALDO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona), viale degli Eroi, 2 - tel. 071/67035.

**(163)**

## OSPEDALE CIVILE « S.GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro di diagnostica precoce dei tumori e di prevenzione antineoplastica;

un posto di primario del servizio di diagnostica radioisotopica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

**(168)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di aiuto chirurgo del servizio di accettazione e pronto soccorso.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto chirurgo del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

**(169)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTÙ

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 5 novembre 1975, n. 172 e 4 dicembre 1975, n. 195, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como) - tel. 704156.

**(197)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 dicembre 1975, numeri 193 e 194, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como) - tel. 704156.

**(198)**

## OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno);

due posti di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi cliniche (a tempo pieno);

un posto di assistente oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

**(164)**

## OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI PALOMBARA SABINA

### Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palombara Sabina (Roma) - tel. 66021.

(165)

## OSPEDALE DI CIRCOLO «C. TIRA» DI CASORATE PRIMO

### Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 novembre 1975, n. 246, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia) - tel. 9056605.

(161)

## OSPEDALE SPECIALIZZATO «U. BARBERINI» DI NETTUNO

### Concorso riservato ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 luglio 1975, n. 134, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nettuno (Roma) - tel. 9800292.

(166)

## OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 luglio 1975, n. 322, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia per la clinica neurochirurgica;

un posto di assistente di immuno-ematologia e servizio trasfusione;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria per la clinica otorinolaringoiatrica;

un posto di assistente di endocrinologia;

un posto di assistente di chirurgia generale per la clinica chirurgica;

un posto di assistente di patologia speciale chirurgica per l'istituto di patologia speciale chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari, via De Nicola - tel. 217346-7-8-9 - 217350-1-2-3.

(97)

## RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DI FOLIGNO

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 8 ottobre 1975, n. 337 e 25 novembre 1975, n. 382, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

due posti di aiuto del servizio di radiologia medica;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di odontostomatologia;

due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;

sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (da versare al tesoriere dell'ente - Banca nazionale del lavoro, agenzia di Foligno).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(167)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760090)